



Guida
introduttiva
alla
Convenzione
Europea dei
Diritti
dell'Uomo

Un "minuscolo" ma efficacissimo "codice di procedura", indirizzato a chi vuole avvicinarsi al sistema convenzionale ed al suo giudice: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La sua linearità e la sua facile comprensione non potranno non aiutare un'avvocatura che, finalmente, comincia a rendersi conto, ogni giorno sempre di più, della centralità dell'Europa, principale e necessario "teatro" di riferimento per la professione legale.

La CEDU, con la sua giurisprudenza, ci ha insegnato come, in ambito europeo, il diritto interno debba cedere il passo ai suoi insegnamenti; come l'interpretazione che Essa dà della Convenzione debba considerarsi "vincolante" e "sovraordinata" rispetto a quella dei nostri giudici; come il diritto internazionale si avvii, sia pure con comprensibile fatica, attraverso un percorso irto di ostacoli, a rappresentare un ordinamento sempre più integrato con gli ordinamenti nazionali, al pari del diritto dell'Unione Europea; come il sistema convenzionale abbia, a ragione, ormai realizzato un proprio spazio giudiziario.

L'avvocato non può più ignorare questi nuovi scenari!

Questa Guida costituirà certamente un valido contributo, in questa direzione, ad un'avvocatura ormai pronta per altre competizioni.

Strasburgo, 1° febbraio 2011
avv. Giovanni Romano

Indice

1. [La CEDU in 50 domande e risposte](#) *Pag. 3*

2. [La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ed i suoi protocolli](#) *Pag. 10*

3. [Il formulario di ricorso alla Corte Europea](#) *Pag. 38*

4. [L'iter di un ricorso davanti la CEDU](#) *Pag. 43*

5. [Licenza](#) *Pag. 46*

1. La CEDU in 50 Domande e Risposte

Traduzione e riadattamento a cura di [Alessia Farina](#), [Matteo De Longis](#)

La Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

1) Quando fu approvata la Convenzione?

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, meglio nota come "Convenzione Europea dei diritti dell'uomo", fu firmata a Roma il 4 Novembre 1950 ed entrò poi in vigore il 3 Settembre 1953.

La Convenzione dava effettività ed efficacia ad alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed istituiva al contempo un organo giuridico internazionale che si pronunciasse contro gli Stati che non adempivano ai propri obblighi.

2) Cos'è un *protocollo* della Convenzione?

Un *protocollo* è un testo che aggiunge uno o più diritti alla Convenzione originale, o modifica alcune delle sue disposizioni.

I protocolli che aggiungono diritti alla Convenzione divengono vincolanti solo per gli Stati che li firmano e li ratificano; uno Stato che abbia firmato un protocollo senza poi ratificarlo non sarà vincolato al rispetto delle sue disposizioni. Fino ad oggi sono stati approvati 14 protocolli.

3) Quali sono i diritti tutelati dalla Convenzione?

Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, chiamati Alte Parti contraenti, hanno assunto l'obbligo di assicurare e garantire a ciascuna persona, nell'ambito della loro giurisdizione, i diritti civili e politici fondamentali definiti nella Convenzione.

I diritti e le libertà assicurate dalla Convenzione includono: diritto alla vita, diritto ad un equo processo, rispetto per la vita privata e familiare, libertà di espressione, libertà di pensiero, coscienza e religione, tutela della proprietà. La Convenzione inoltre proibisce: la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, il lavoro forzato, la detenzione arbitraria e illegale, le discriminazioni.

4) La Convenzione evolve?

La Convenzione evolve, in particolar modo, mediante l'interpretazione delle sue disposizioni da parte della Corte; la ricca giurisprudenza prodotta da quest'ultima ha reso la Convenzione uno strumento attivo e vivente; essa ha così potuto estendere dei diritti applicandoli a situazioni che non potevano essere previste quando venne approvata per la prima volta.

La Convenzione si è ampliata, inoltre, ogni volta che i protocolli hanno aggiunto nuovi diritti: ne è un esempio, il protocollo n.13 del luglio 2003, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, così come il protocollo n. 12 dell'aprile 2005 contro la discriminazione.

5) I tribunali interni sono obbligati ad applicare la Convenzione?

La Convenzione è applicabile a livello nazionale. È stata incorporata nella legislazione delle Alte Parti Contraenti, tenute a tutelare i diritti definiti all'interno della Convenzione; pertanto, i tribunali nazionali sono obbligati ad applicare la Convenzione. In caso contrario, qualora singoli individui denunciassero il fallimento nella tutela dei loro diritti, la Corte Europea può condannare lo Stato.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

6) Com'è composta la Corte Europea?

Il numero dei giudici della Corte è lo stesso degli Stati parte della Convenzione (allo stato attuale sono 47).

7) Come vengono eletti i giudici?

I giudici sono eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, da liste di tre candidati proposte da ciascuno Stato, per un mandato, non rinnovabile, di nove anni.

8) I giudici sono davvero indipendenti?

Sebbene siano eletti in riferimento a ciascun Stato membro, in una lista da questi presentata, i giudici operano come individui e non rappresentano, dunque, lo Stato cui appartengono. Essi pertanto, sono totalmente indipendenti e non possono intraprendere alcuna attività che risulti incompatibile con il loro obbligo di autonomia ed imparzialità.

9) I giudici possono presenziare in casi riguardanti il proprio Paese?

I "giudici nazionali" non possono sedere in formazione monocratica. In casi eccezionali, possono essere invitati a sedere in una Commissione. Tuttavia, la composizione della Corte include sempre il "giudice nazionale" quando siede in Camera (7 membri) o in Grande Camera (17 membri).

10) Cos'è il Registro e come viene gestito?

Il Registro è l'organo che fornisce supporto legale e amministrativo alle funzioni giurisdizionali della Corte. Esso consta di avvocati, personale tecnico-amministrativo e traduttori.

11) Quale è il budget della Corte?

Le spese della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa, finanziato dai contributi degli Stati membri, determinati in base alla popolazione e al PIL.

Per il 2010 il budget della Corte ammontava a poco più di 58 milioni di euro, coprendo gli stipendi dei giudici, dello staff e le diverse spese di funzionamento (IT, viaggi di lavoro, traduttori, interpreti, pubblicazioni, spese di rappresentanza, aiuti legali, missioni d'inchiesta, ecc.).

12) La composizione della Corte varia da un caso all'altro?

I Giudici della Corte siedono in 4 composizioni diverse. I ricorsi palesemente inammissibili sono esaminati da un giudice unico. Una Commissione di tre giudici può pronunciarsi con voto unanime sull'ammissibilità e sul merito nei casi già coperti da una ben consolidata giurisprudenza. Un ricorso può essere anche assegnato ad una Camera composta da sette giudici che si pronunciano a maggioranza. La Grande Camera, composta da 17 giudici, esamina i casi rimessi ad essa dopo la rinuncia alla giurisdizione da parte di una Camera o in seguito ad una richiesta di rinvio.

13) Qual è la differenza tra una Camera ed una Sezione?

La Sezione è un organo amministrativo mentre la Camera è un organo giurisdizionale della Corte, costituito in seno ad una Sezione.

La Corte consta di cinque Sezioni, all'interno delle quali vengono poi composte le Camere. Ogni Sezione ha un Presidente, un Vicepresidente e diversi giudici.

14) Come sono composte le Camere e le Grandi Camere?

Ogni Camera è composta dal Presidente della Sezione cui è assegnato il caso, il "giudice nazionale" (vale a dire, il giudice eletto dallo Stato contro cui il ricorso è stato presentato) ed altri cinque giudici designati a rotazione dal Presidente della Sezione.

La Grande Camera è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente della Corte, dai presidenti delle Sezioni, dal giudice nazionale, e dagli altri giudici, selezionati a sorteggio. Se la Grande Camera esamina un caso rinviato da una Camera, non può presenziare alcun giudice che abbia in precedenza esaminato il caso.

15) Quando si celebra l'udienza in Grande Camera?

Il procedimento dinanzi alla Grande Camera può essere instaurato in due modi: con rinvio e con rinuncia. Dopo l'emissione della sentenza da parte della Camera, le parti possono richiedere il rinvio del caso alla Grande Camera; tali richieste tuttavia, vengono accolte soltanto in via eccezionale.

I casi sono rimessi alla Grande Camera anche nel caso in cui questi siano "rinunciati" da una Camera. Ciò avviene in casi eccezionali, ad esempio se il caso solleva gravi questioni concernenti l'interpretazione della Convenzione o se sussiste il rischio di incompatibilità con una precedente sentenza della Corte.

16) Un giudice può rifiutarsi di decidere un caso?

I giudici sono di fatto obbligati ad astenersi dai casi nei confronti dei quali abbiano precedentemente agito a qualsiasi titolo. Ciò si definisce ritiro. Essi sono sostituiti da un altro giudice; qualora fosse il giudice nazionale a ritirarsi, viene nominato un giudice *ad hoc*.

17) Cos'è un giudice *ad hoc*?

Il giudice *ad hoc* è nominato dal governo interessato quando il giudice nazionale non siede in udienza per impossibilità, ritiro o astensione.

18) Qual'è l'ambito di giurisdizione della Corte?

La Corte non può occuparsi dei casi d'ufficio. La sua giurisdizione è limitata alle accuse di violazione della Convenzione, ricevute attraverso ricorsi individuali o interstatali.

Il Processo innanzi la CEDU

19) Chi può presentare un caso alla Corte?

La Convenzione distingue fra due tipi di ricorsi: a) i ricorsi individuali presentati da una persona, da un gruppo di persone, da società o da organizzazioni non governative, che intendano reclamare la violazione dei propri diritti; b) i ricorsi interstatali, presentati da un determinato Stato contro un altro.

Sin dalla sua istituzione, la maggior parte dei ricorsi sono stati presentati dagli individui contro gli stati, per violazione dei diritti tutelati dalla Convenzione.

20) Contro chi si può ricorrere?

I ricorsi possono essere instaurati soltanto contro uno o più Stati, che abbiano ratificato la Convenzione. I ricorsi diretti contro uno Stato terzo o contro singoli individui, ad esempio, saranno dichiarati inammissibili.

21) Come si presenta un ricorso alla Corte?

I ricorsi possono essere presentati direttamente da individui, non essendo necessaria, quantomeno all'inizio, la presenza di un avvocato. È sufficiente infatti, inviare alla Corte un ricorso completo, corredato dei documenti richiesti. Ad ogni modo, la registrazione di un ricorso da parte della Corte non vuol dire che sarà necessariamente ritenuto ricevibile nel merito. Il sistema della Convenzione prevede un accesso semplice alla Corte, consentendo a qualsiasi individuo di presentare un ricorso pur vivendo in una regione remota dello Stato membro e pur essendo nullatenente, non essendovi tasse da pagare per i processi dinanzi alla Corte.

22) Qual è la differenza tra un ricorso individuale ed uno interstatale?

I ricorsi sono individuali in quanto presentati da privati. Anche uno Stato può presentare un ricorso contro un altro Stato Contraente della Convenzione; tale ricorso prende il nome di ricorso interstatale.

23) E' necessario essere rappresentati da un avvocato in un processo dinanzi alla Corte?

L'assistenza legale non è indispensabile all'inizio della procedura; chiunque può fare ricorso direttamente alla Corte. L'assistenza di un avvocato diviene necessaria però, quando la Corte comunica il caso al Governo convenuto per le sue osservazioni. In questa fase del processo, se necessario, può esser concesso il patrocinio ai ricorrenti.

24) Chi ha il patrocinio dinanzi alla Corte?

Non vi è una lista di avvocati autorizzati al patrocinio.

Un ricorrente può essere rappresentato da chiunque eserciti la professione di avvocato in uno degli Stati membri della Convenzione, o chiunque sia stato autorizzato dal Presidente della Camera.

25) Quali sono le diverse fasi del processo dinanzi alla Corte?

Ci sono due fasi principali nella valutazione dei ricorsi sottoposti alla Corte: la fase della ricevibilità e quella del merito. Ciascuna di queste si suddivide in ulteriori fasi.

Un giudice unico dichiarerà il ricorso irricevibile laddove sia chiaro, *prima facie*, che non possa essere accettato; queste decisioni non possono essere impugnate.

Nei casi con consolidata giurisprudenza, una Commissione adotterà una decisione o una sentenza definitiva.

La Camera comunicherà il caso allo Stato convenuto per le relative osservazioni. Entrambe le parti possono presentare osservazioni. A questo punto la Corte deciderà se tenere un'udienza pubblica.

Infine, la Camera emetterà una sentenza che diverrà definitiva decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione. Durante questo lasso di tempo, il ricorrente o il Governo potranno richiedere il rinvio della questione alla Grande Camera per una nuova valutazione.

In questo caso, la Grande Camera rivaluterà il caso e terrà, se necessario, un'udienza pubblica. La sentenza della Grande Camera sarà, allora, definitiva.

26) Quali sono le condizioni di ricevibilità di un ricorso?

I ricorsi devono soddisfare determinati requisiti, pena la dichiarazione di irricevibilità, affinché la Corte possa esaminarli. Anzitutto, i casi possono essere sottoposti alla Corte solo dopo che siano stati esauriti i rimedi giurisdizionali nazionali; in altre parole, occorre esperire tutte le vie di ricorso interne, dinanzi i tribunali nazionali, fino al più alto grado di giudizio. In questo modo si concede allo Stato stesso la possibilità di provvedere alla questione a livello nazionale.

Le violazioni lamentate dal ricorrente poi, devono riferirsi ad uno o più dei diritti sanciti nella Convenzione; La Corte non può esaminare reclami relativi a violazione di altri diritti. Il ricorso deve essere presentato alla Corte entro i sei mesi successivi all'ultima decisione, che solitamente corrisponde ad una sentenza emanata nel più alto grado di giudizio.

Il ricorrente deve essere, personalmente e direttamente, vittima di una violazione ai sensi della Convenzione, e deve aver subito un torto significativo.

Da non dimenticare, beninteso, che i ricorsi possono essere diretti soltanto contro uno o più Stati Contraenti, e non contro un qualsiasi altro Stato o contro un individuo.

27) Le ONG o gli Stati possono partecipare ai processi?

Sì, sia le ONG che gli Stati possono presentare ricorsi. Essi possono anche essere autorizzati dal Presidente della Corte ad intervenire nei processi in qualità di terzi.

28) Chi sono i terzi interventori?

Il Presidente della Corte può autorizzare una persona diversa dal ricorrente, o un altro Stato oltre a quello convenuto, ad intervenire durante i processi; è la fattispecie costituisce dell'*intervento da parte di terzi*. La persona o lo Stato in questione ha il diritto di presentare memorie e di partecipare alle udienze pubbliche.

29) La Corte può nominare degli esperti o acquisire prove testimoniali?

Sì. Eccezionalmente, la Corte può decidere di assumere direttamente i mezzi probatori, anche nello Stato ove si sono verificati i fatti in causa. Una delegazione della Corte

potrà quindi raccogliere testimonianze ed effettuare indagini sul luogo. Occasionalmente la Corte nomina degli esperti, quando, ad esempio invia medici specializzati per esaminare dei ricorrenti detenuti.

30) La Corte tiene udienze pubbliche?

Il processo innanzi la CEDU si svolge essenzialmente per iscritto ma, in casi specifici, la Corte può decidere di tenere udienze pubbliche.

Le udienze si tengono nel Palazzo dei Diritti Umani con sede a Strasburgo; sono aperte al pubblico salvo decisione contraria del Presidente della Camera o della Grande Camera.

La stampa ed il pubblico sono solitamente autorizzati ad assistere, presentando semplicemente il tesserino o un documento d'identità. Tutte le udienze vengono riprese e trasmesse sul sito della Corte, a partire dalle ore 14,30 del giorno stesso.

31) Cosa sono le obiezioni preliminari?

Le obiezioni preliminari sono memorie presentate dal Governo convenuto, tese ad impedire l'esame del merito della questione.

32) Cos'è una composizione amichevole?

La *composizione amichevole* è un accordo tra le parti, teso a porre fine al processo instauratosi a seguito di un ricorso. Quando le parti in questione convengono di risolvere la controversia in questo modo, solitamente, lo Stato paga una somma di denaro al ricorrente. Dopo aver esaminato i termini dell'accordo, salvo che la Corte non ritenga che la questione meriti di essere approfondita, nel rispetto dei diritti dell'uomo, il ricorso sarà cancellato dal ruolo.

La Corte, comunque, incoraggia sempre le parti a negoziare una soluzione amichevole. Qualora non si giungesse ad alcun tipo di accordo, la Corte procederà alla valutazione del merito.

33) La Corte può ordinare l'adozione di misure ad interim?

Quando la Corte riceve un ricorso, essa può, durante l'esame del merito, ordinare allo Stato convenuto di adottare misure ad interim. Spesso queste consistono nel richiedere allo Stato di astenersi dal compiere certe azioni, come, ad esempio, espellere gli immigrati verso i propri paesi d'origine, laddove sia accertato il rischio che possano subire trattamenti inumani e degradanti.

34) Le deliberazioni della Corte sono aperte al pubblico?

No, sono sempre segrete.

35) E' mai accaduto che gli Stati rifiutassero di collaborare con la Corte?

Ci sono stati casi in cui gli Stati hanno omesso, o anche rifiutato, di fornire alla Corte informazioni e documenti necessari per l'esame di un ricorso.

In questi casi, ai sensi dell'articolo 38 della Convenzione, la Corte condanna lo Stato (obbligandolo a fornire tutti i mezzi necessari alla Corte).

36) Quanto dura un processo dinanzi la Corte?

È impossibile prevedere la lunghezza di un processo. La Corte s'impegna a trattare i casi entro tre anni dalla loro presentazione; tuttavia la valutazione di alcuni di essi può richiedere maggior tempo, mentre altri, invece, possono essere esaminati più rapidamente.

Naturalmente la durata dei processi dipende dalla complessità del caso, dall'organo cui viene assegnato, dalla precisione delle parti nel fornire alla Corte informazioni dettagliate e da molti altri fattori ancora, come, ad esempio, lo svolgimento di un'udienza o il rinvio del caso alla Grande Camera.

Alcuni ricorsi possono essere classificati come urgenti ed, in quanto tali, essere trattati prioritariamente, specialmente nei casi in cui si presume che il ricorrente si trovi in una situazione di pericolo imminente.

Le Decisioni e le Sentenze della Corte

37) Qual è la differenza tra una decisione ed una sentenza?

Una decisione è solitamente emessa da un giudice unico, una Commissione, una Camera della Corte; essa decide soltanto sulla ricevibilità, e non sul merito. Di norma, la Camera esamina ricevibilità e merito congiuntamente; in questo caso emanerà una sentenza.

38) Gli Stati sono vincolati alle sentenze emesse nei loro confronti?

Le sentenze di condanna, che accertano una violazione della Convenzione, sono vincolanti per lo Stato, che ha l'obbligo di darvi esecuzione. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa vigila sull'esecuzione delle sentenze, in particolar modo per garantire il pagamento delle somme assegnate dalla Corte ai ricorrenti come risarcimento per i danni subiti.

39) Le sentenze sono impugnabili?

Le decisioni di irricevibilità, e le sentenze emesse dalle Commissioni e della Grande Camera, sono definitive e non possono essere appellate.

A seguito dell'emanazione di una sentenza da parte della Camera, invece, le parti hanno tre mesi per richiedere il rinvio del caso alla Grande Camera per una nuova valutazione di merito. L'opportunità e l'ammissibilità del rinvio saranno esaminate da un gruppo di giudici.

40) Come vengono eseguite le sentenze della Corte?

Quando emana una sentenza di condanna, la Corte trasmette il fascicolo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa; questo consulta il paese interessato ed il dipartimento responsabile per l'esecuzione delle sentenze, al fine di decidere modi e tempi dell'esecuzione, ed al fine, altresì, evitare violazioni simili in futuro.

L'esecuzione consiste spesso nell'adozione di misure generali, in emendamenti alla legislazione vigente, e, ove necessario provvedimenti a carattere individuale.

41) Quali sono le conseguenze di una sentenza di condanna?

In caso di accertamento di violazione, lo Stato interessato ha l'obbligo di evitare che tali violazioni si ripetano per il futuro; in caso contrario la Corte la condannerà per le violazioni successive.

In alcuni casi lo Stato sarà costretto a modificare il proprio ordinamento, onde renderlo compatibile con i dettami della Convenzione.

42) Cos'è l'equa riparazione?

Quando la Corte condanna uno Stato ed accerta che il ricorrente ha subito dei danni, assegna a questi una equa riparazione, ovvero un risarcimento in denaro per il danno patito. Il Comitato dei Ministri assicura che il ricorrente venga effettivamente compensato.

43) Cosa è un caso pilota?

Nel corso degli ultimi anni la Corte ha adottato una nuova procedura per far fronte al grande numero di ricorsi ripetitivi derivanti da problemi sistemici; questi ricorsi nascono spesso da una incompatibilità dell'ordinamento interno con i principi della Convenzione.

Tale procedura consiste nell'esaminare uno o più ricorsi dello stesso tipo, rinviando al contempo l'esame di casi simili. Quando emana la sentenza pilota, la Corte invita il Governo interessato ad "allineare" la propria legislazione alla Convenzione, indicando le opportune misure di carattere generale. Fatto ciò, procederà all'esame dei casi rinviati.

44) Cosa è una "opinione separata"?

I giudici possono redigere un'opinione relativa ad un caso cui abbiano presieduto, che sarà aggiunta in calce alla sentenza. Generalmente, esplicitano i motivi per cui hanno

votato d'accordo (opinione concordante) o in disaccordo (opinione dissenziente) con la maggioranza dei giudici.

L'attività della Corte

45) Quale è il numero dei casi sottoposti alla Corte?

La Corte è stata vittima del proprio successo: ogni anno vengono presentati più di 50,000 ricorsi. Le ripercussioni di alcune delle sentenze della Corte, e la crescente considerazione del suo lavoro fra i cittadini degli Stati contraenti, hanno avuto un'influenza considerevole sul numero dei casi presentati ogni anno.

46) Quali sono i diritti maggiormente coinvolti nei ricorsi presentati?

In circa metà delle sentenze di condanna, emesse dalla sua fondazione ad oggi, la Corte ha accertato una violazione dell'articolo 6 in riferimento all'imparzialità ed alla lunghezza dei processi.

Infatti, il 64% delle violazioni rilevate dalla Corte riguardano o l'articolo 6 (diritto ad un giusto processo) o l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà). Nel 9% dei casi circa, la Corte ha rilevato una grave violazione della Convenzione ai sensi degli artt. 2 e 3 (diritto alla vita e proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti).

47) Le misure ad interim sono realmente efficaci?

Nonostante la maggior parte degli Stati riesca ad applicare le misure indicate dalla Corte, alcuni di essi, talvolta, non riescono ad adeguarsi alle richieste della Corte. In questi casi è probabile che la Corte accerti la violazione dell'art. 34 (diritto ad un ricorso individuale).

48) La Corte si occupa di diritti civili?

La Corte è stata chiamata ad affrontare molte questioni emergenti dalla società civile, di certo non prevedibili quando la Convenzione venne firmata nel 1950. Durante la sua attività cinquantennale la Corte si è tuttavia occupata di molte di queste problematiche, come, ad esempio: l'aborto, il suicidio assistito, le perquisizioni personali, i casi di schiavitù domestica, il diritto di poter rintracciare le proprie origini biologiche bilanciato con la possibilità per le madri di partorire nell'anonimato, la questione del velo islamico nelle scuole e nelle università, la tutela della libertà di stampa, la discriminazione contro i Rom e tutto ciò che riguarda l'ambiente.

Il futuro della Corte

49) Cos'è il protocollo n.14?

Il protocollo n.14, il cui obiettivo è garantire l'efficienza a lungo termine della Corte, ottimizzando il filtraggio e l'esame dei ricorsi, stabilisce, in particolare, una nuova composizione del giudice per affrontare i casi più semplici; un nuovo criterio di ricevibilità ("svantaggio significativo"); l'estensione del mandato, non rinnovabile, dei giudici a nove anni. Il XIV° Protocollo è entrato in vigore il 1 Giugno 2010.

50) Quali sono i progetti di riforma?

Indipendentemente dal protocollo n.14, si ritiene necessario apportare ulteriori correttivi al sistema della Convenzione; ed infatti, già nel Gennaio 2006, un "Gruppo di Saggi", composto da eminenti giuristi, riportò tale necessità al Comitato dei Ministri. Fra le altre cose, il Gruppo raccomandò l'istituzione di un nuovi ed ulteriori filtri giurisdizionali, e l'elaborazione di uno Statuto sull'organizzazione e sul funzionamento della Corte, che possa eventualmente essere modificato in maniera più semplice e flessibile, rispetto al vigente processo di trattati internazionali richiesti per la Convenzione. Il Comitato direttivo del Consiglio d'Europa sta valutando le diverse proposte.

2. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed i suoi Protocolli

Adattamento a cura di [Letizia Masone](#)

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14

Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13

Il testo della Convenzione è presentato così come modificato dalle disposizioni del Protocollo no 14 (STCE no 194) a partire dalla sua entrata in vigore il 1o giugno 2010. Il testo della Convenzione era stato precedentemente modificato conformemente alle disposizioni del Protocollo no 3 (STE no 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no 5 (STE no 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no 8 (STE no 118), entrato in vigore il 1o gennaio 1990. Esso comprendeva inoltre il testo del Protocollo no 2 (STE no 44) che, conformemente al suo articolo 5 § 3, era divenuto parte integrante della Convenzione dal 21 settembre 1970, data della sua entrata in vigore. Tutte le disposizioni che erano state modificate o aggiunte dai suddetti Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no 11 (STE no 155) a partire dalla data della sua entrata in vigore, il 1o novembre 1998. Inoltre, a partire da questa stessa data, il Protocollo no 9 (STE no 140), entrato in vigore il 1o ottobre 1994, era stato abrogato e il Protocollo no 10 (STE no 146) era divenuto senza oggetto.

Lo stato attuale delle firme e ratifiche della Convenzione e dei suoi Protocolli nonché la lista completa delle dichiarazioni e riserve sono disponibili sul sito Internet <http://conventions.coe.int>.

Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo Giugno 2010 Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4.XI.1950

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

considerata la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;

Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell'uomo di cui essi si valgono;

Risolti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo

Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

Titolo I Diritti e libertà

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

- a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
- b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
- c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione.

Articolo 3

Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo 4

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
 - a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

Articolo 5

Diritto alla libertà e alla sicurezza

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
 - a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
 - b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 - c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
 - d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;
 - e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
 - f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la comparizione dell'interessato all'udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto a una riparazione.

Articolo 6

Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
 - a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
 - b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 - c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
 - d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Articolo 7

Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

Articolo 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 9

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

Articolo 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Articolo 11

Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
2. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.

Articolo 12

Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.

Articolo 13

Diritto a un ricorso effettivo

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Articolo 15

Deroga in caso di stato d'urgenza

1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 parr. 1 e 7.

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

Articolo 16

Restrizioni all'attività politica degli stranieri

Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere interpretata nel senso di proibire alle Alte Parti contraenti di imporre restrizioni all'attività politica degli stranieri.

Articolo 17

Divieto dell'abuso di diritto

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.

Articolo 18

Limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti

Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state previste.

Titolo II Corte europea dei diritti dell'uomo

Articolo 19

Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell'uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in modo permanente.

Articolo 20

Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti contraenti.

Articolo 21

Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giureconsulti di riconosciuta competenza.
2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni questione che sorga in applicazione di questo paragrafo è decisa dalla Corte.

Articolo 22

Elezione dei giudici

I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare in relazione a ciascuna Alta Parte contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.

Articolo 23

Durata del mandato e revoca

1. I giudici sono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
3. I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
4. Un giudice non può essere sollevato dalle sue funzioni a meno che gli altri giudici decidano, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.

Articolo 24

Cancelleria e relatori

1. La Corte dispone di una cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte.
2. Quando procede in composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

Articolo 25

Assemblea plenaria

La Corte riunita in Assemblea plenaria

- a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente e uno o due vicepresidenti; essi sono rieleggibili;
- b) costituisce Camere per un periodo determinato;
- c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
- d) adotta il regolamento della Corte;
- e) elegge il cancelliere e uno o più vicecancellieri;
- f) formula le richieste previste all'articolo 26 par. 2.

Articolo 26

Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande Camera

1. Per la trattazione di ogni caso che ad essa viene sottoposto, la Corte procede in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Camere di sette giudici e in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2. Su richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero di giudici delle Camere.
3. Un giudice che siede quale giudice unico non esamina alcun ricorso introdotto contro l'Alta Parte contraente in relazione alla quale quel giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto in relazione a un'Alta Parte contraente parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera. In caso di assenza di tale giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte su una lista presentata previamente da quella Parte.
5. Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente della Corte, i vicepresidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella Grande Camera, a eccezione del presidente della Camera e del giudice che ha partecipato alla stessa Camera in relazione all'Alta Parte contraente in causa.

Articolo 27

Competenza dei giudici unici

1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo della Corte un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara il ricorso irricevibile o non lo cancella dal ruolo, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una Camera per l'ulteriore esame.

Articolo 28

Competenza dei comitati

1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con voto unanime:
 - a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo, quando tale decisione può essere adottata senza ulteriore esame; o
 - b) dichiararlo ricevibile e pronunciare congiuntamente sentenza sul merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all'origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto in relazione all'Alta Parte contraente parte della controversia non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a farne parte al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).

Articolo 29

Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito

1. Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi degli articoli 27 o 28, e nessuna sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.
2. Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.

Articolo 30

Rimessione alla Grande Camera

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31

Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

- a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;
- b) si pronuncia sulle questioni deferite alla Corte dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 46 par. 4; e
- c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32

Competenza della Corte

1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.
2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.

Articolo 33

Ricorsi interstatali

Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli che essa ritenga possa essere imputata a un'altra Alta Parte contraente.

Articolo 34

Ricorsi individuali

La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.

Articolo 35

Condizioni di ricevibilità

1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se:
 - a) è anonimo; oppure
 - b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 se ritiene che:
 - a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; o
 - b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame del ricorso nel merito e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno.
4. La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.

Articolo 36

Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
3. Il Commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze in tutte le cause all'esame di una Camera o della Grande Camera.

Articolo 37

Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
 - a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 - b) che la controversia è stata risolta; oppure
 - c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga.
2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.

Articolo 38

Esame in contraddittorio della causa

La Corte esamina la causa in contraddittorio con i rappresentanti delle parti e, se del caso, procede a un'inchiesta per il cui efficace svolgimento le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le facilitazioni necessarie.

Articolo 39

Composizione amichevole

1. In ogni momento della procedura, la Corte si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura descritta al paragrafo 1 non è pubblica.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole quali figurano nella decisione.

Articolo 40

Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2. I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41

Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42

Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 par. 2.

Articolo 43

Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.

Articolo 44

Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.
2. La sentenza di una Camera diviene definitiva
 - a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 - c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43.
3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45

Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46

Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l'esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell'esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione di tale sentenza, esso può adire la Corte affinché questa si pronunci su tale questione di interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un'Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia cui essa è parte, può, dopo aver messo in mora tale Parte e con una decisione adottata con voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato, adire la Corte sulla questione dell'adempimento degli obblighi assunti dalla Parte ai sensi del par. 1.
5. Se la Corte constata una violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché questo esamini le misure da adottare. Se la Corte constata che non vi è violazione del paragrafo 1, rinvia il caso al Comitato dei Ministri che ne chiude l'esame.

Articolo 47

Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
2. Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei Protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.

Articolo 48

Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.

Articolo 49

Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.
2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50

Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51

Privilegi e immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.

Titolo III Disposizioni varie

Articolo 52

Inchieste del Segretario generale

Ogni Alta Parte contraente, su domanda del Segretario generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 53

Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al quale essa partecipi.

Articolo 54

Poteri del Comitato dei Ministri

Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

Articolo 55

Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie

Le Alte Parti contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione a una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.

Articolo 56

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2. La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3. Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4. Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente a uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.

Articolo 57

Riserve

1. Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo a una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.

Articolo 58

Denuncia

1. Un'Alta Parte contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti contraenti.
2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.
3. Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser parte alla presente Convenzione qualunque Parte contraente che non fosse più membro del Consiglio d'Europa.
4. La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

Articolo 59

Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in lingua francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Parigi, 20.III.1952

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di certi diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

Articolo 2

Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

Articolo 3

Diritto a libere elezioni

Le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

Articolo 4

Applicazione territoriale

Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella stessa dichiarazione.

Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.

Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

Articolo 5

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

Fatto a Parigi il 20 marzo 1952 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno dei Governi firmatari.

Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre quelli che già figurano nella Convenzione e nel Protocollo addizionale alla Convenzione

Strasburgo, 16.IX.1963

I Governi firmatari, membri del Consiglio d'Europa,

Risolti ad adottare misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di diritti e libertà oltre quelli che già figurano nel Titolo I della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione») e negli articoli da 1 a 3 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione, firmato a Parigi il 20 marzo 1952,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieto di imprigionamento per debiti

Nessuno può essere privato della sua libertà per il solo fatto di non essere in grado di adempiere a un'obbligazione contrattuale.

Articolo 2

Libertà di circolazione

1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di fissarvi liberamente la sua residenza.
2. Ognuno è libero di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio.
3. L'esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell'ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

Articolo 3

Divieto di espulsione dei cittadini

1. Nessuno può essere espulso, a seguito di una misura individuale o collettiva, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.
2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino.

Articolo 4

Divieto di espulsioni collettive di stranieri

Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1. Ogni Alta Parte contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può presentare al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione che indichi i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo sui territori di cui cura le relazioni internazionali, designati nella medesima dichiarazione.
2. Ogni Alta Parte contraente che abbia presentato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, presentare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su di un qualsiasi territorio.
3. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
4. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica o dell'accettazione da parte di tale Stato e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato di cui agli articoli 2 e 3.
5. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione in conformità ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo può, in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione, a norma degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni di essi.

Articolo 6

Relazioni con la Convenzione

Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 di questo Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

Firma e ratifica

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dei membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la sua ratifica. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di quelli che lo avranno ratificato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 16 settembre 1963 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale ne trasmetterà copia autenticata a ognuno degli Stati firmatari.

Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte

Strasburgo, 28.IV.1983

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Considerato che gli sviluppi intervenuti in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa indicano una tendenza generale a favore dell'abolizione della pena di morte,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena né giustiziato.

Articolo 2

Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.

Articolo 3

Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 4

Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 5

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può indicare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata, per quanto riguarda ogni territorio designato in siffatta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca avrà effetto a decorrere dal primo

giorno del mese che segue la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 6

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 7

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'art. 7.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la data di deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 9

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5 e 8;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 28 aprile 1983 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Strasburgo, 22.XI.1984

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risolti ad adottare ulteriori misure idonee ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri

1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve poter:

- a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione;
- b) far esaminare il suo caso; e
- c) farsi rappresentare a tali fini davanti all'autorità competente o a una o più persone designate da tale autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima dell'esercizio dei diritti enunciati al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Articolo 2

Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale

1. Ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o la condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio di tale diritto, ivi compresi i motivi per cui esso può essere esercitato, è disciplinato dalla legge.

2. Tale diritto può essere oggetto di eccezioni per reati minori, quali sono definiti dalla legge, o quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o è stato dichiarato colpevole e condannato a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Articolo 3

Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario

Qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perchè un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha scontato una pena in seguito a tale condanna sarà risarcita, conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile del fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile.

Articolo 4

Diritto di non essere giudicato o punito due volte

1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di

una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 5

Parità tra i coniugi

I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Articolo 6

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, può designare il territorio o i territori sui quali si applicherà il presente Protocollo, indicando i limiti entro cui si impegna ad applicare le disposizioni del presente Protocollo su tale territorio o territori.

2. Ogni Stato, in qualunque altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere revocata o modificata per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. La revoca o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di due mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione presentata conformemente al presente articolo sarà considerata come presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.

5. Il territorio di ogni Stato sul quale il presente Protocollo si applica in virtù della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione da parte di tale Stato, e ciascuno dei territori sui quali il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Stato conformemente al presente articolo, possono essere considerati come territori distinti ai fini del riferimento al territorio di uno Stato di cui all'articolo 1.

6. Ogni Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, può in qualsiasi momento successivo, dichiarare, relativamente a uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi di persone fisiche, o di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a norma degli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo.

Articolo 7

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano gli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Articolo 8

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 8.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di due mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 10

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione;
- c) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 6 e 9;
- d) ogni altro atto, notifica o dichiarazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Roma, 4.XI.2000

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Tenuto conto del principio fondamentale, secondo il quale tutte le persone sono uguali innanzi alla legge e hanno diritto alla stessa protezione da parte della legge;

Risolti ad adottare ulteriori misure per promuovere l'uguaglianza di tutte le persone mediante l'applicazione collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata « la Convenzione »);

Riaffermando che il principio della non discriminazione non impedisce agli Stati Parte di adottare misure per promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che queste rispondano a una giustificazione oggettiva e ragionevole,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
2. Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1.

Articolo 2

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, può specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Ogni Stato, in ogni altro momento successivo, può estendere l'applicazione del presente Protocollo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Rispetto a tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata rispetto a ogni territorio specificato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata presentata in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione.
5. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione conformemente ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo può, in ogni momento successivo, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di

privati conformemente all'articolo 34 della Convenzione, in virtù dell'articolo 1 del presente Protocollo.

Articolo 3

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati Parte considereranno gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 4

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver contemporaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.
2. Per ogni Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 6

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 2 e 5;
- d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 4 novembre 2000, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

Vilnius, 3.V.2002

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

Convinti che il diritto di ogni persona alla vita sia un valore fondamentale in una società democratica, e che l'abolizione della pena di morte sia essenziale per la protezione di tale diritto e per il pieno riconoscimento della dignità inerente a tutti gli esseri umani;

Desiderosi di rafforzare la protezione del diritto alla vita garantito dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito, denominata « la Convenzione »);

Prendendo nota del fatto che il Protocollo no 6 alla Convenzione relativo all'abolizione della pena di morte, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1983, non esclude la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra;

Risoluti ad abolire in via definitiva la pena di morte in qualsiasi circostanza,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né può essere giustiziato.

Articolo 2

Divieto di deroga

Non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 15 della Convenzione.

Articolo 3

Divieto di riserva

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo in virtù dell'articolo 57 della Convenzione.

Articolo 4

Applicazione territoriale

1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà il presente Protocollo.
2. Qualsiasi Stato può, in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata relativamente a qualsiasi territorio specificato in questa dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 5

Relazioni con la Convenzione

Gli Stati contraenti considereranno gli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione, e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno di conseguenza.

Articolo 6

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione. È soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere ratificato contemporaneamente o precedentemente la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal presente Protocollo conformemente alle disposizioni del suo articolo 6.
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il proprio consenso a essere vincolato dal presente Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 8

Funzioni del depositario

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) qualsiasi firma;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) qualsiasi data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 4 e 7;
- d) qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vilnius, il 3 maggio 2002, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà una copia certificata conforme a ciascuno Stato Membro del Consiglio d'Europa.

3. Formulario di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Consiglio d'Europa Strasburgo, Francia

RICORSO

presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

I. LE PARTI

A. IL/LA RICORRENTE

(Informazioni da fornire relative al /alla ricorrente ed al Suo/alla Sua eventuale rappresentante)

1. Cognome..... 2. Nome
- Sesso: maschile/femminile
3. Nazionalità 4. Professione
5. Data e luogo di nascita.....
6. Domicilio
7. Tel. N.
8. Indirizzo attuale (se differente da 6).....
9. Nome e cognome del/della rappresentante*.....
10. Professione del/della rappresentante.....
11. Indirizzo del/della rappresentante.....
12. Tel. N° Fax N°

B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE

(Indicare il nome dello Stato/degli Stati contro il quale/i quali è diretto il ricorso)

13.

**Se il / la ricorrente è rappresentato(a), allegare una procura firmata dal/dalla ricorrente in favore del/della rappresentante.*

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI

(Si veda il capitolo II della nota esplicativa)

- 14.

III. ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL/DALLA RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI

(Si veda il capitolo III della nota esplicativa)

15.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 § 1 DELLA CONVENZIONE

(Si veda il capitolo IV della nota esplicativa. Le informazioni richieste dai punti 16 a 18 vanno date per ogni singola doglianza, se necessario anche su un foglio separato)

16. Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo giudiziario o altro che l'ha pronunciata)

17. Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo -giudiziario o altro- che l'ha pronunciata)

18. Il /la ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?

V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO

(Si veda il capitolo V della nota esplicativa)

19.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA

(Si veda il capitolo VI della nota esplicativa)

20. Il /la ricorrente ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se sì, fornire dettagliate indicazioni in merito.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI (NESSUN ORIGINALE, SOLO FOTOCOPIE NON AGGRAFFARE, UNIRE CON NASTRO ADESIVO O INCOLLARE IN ALCUN MODO LA DOCUMENTAZIONE.)

(Si veda il capitolo VII della nota esplicativa. Vanno allegate le copie di tutte le decisioni menzionate ai capitoli IV e VI. Nel caso in cui sia impossibile procurarsene copia, spiegarne le ragioni. Questi documenti non Le saranno restituiti.)

21.

a).....

b).....

c).....

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA

(Si veda il capitolo VIII della nota esplicativa)

Dichiaro, in coscienza e in fede, che le informazioni riportate nel presente formulario sono esatte..

Luogo

Data

(Firma del/della ricorrente o del suo/della sua rappresentante)

NOTA ESPLICATIVA

ad uso di coloro che compilano il formulario di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione

INTRODUZIONE

Le indicazioni che seguono sono destinate ad aiutarLa a compilare il Suo formulario di ricorso alla Corte. **Vanno pertanto lette per intero con la massima attenzione prima di compilare il formulario.** In seguito, Lei vi si potrà riferire al momento di compilare ciascuna rubrica del formulario.

Il ricorso alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione sarà esaminato sulla base del formulario. È pertanto della massima importanza **che venga compilato in modo preciso ed esauriente, anche se ciò comporti la ripetizione di dati che già risultano dalla precedente corrispondenza con la Cancelleria.**

Come potrà constatare, il formulario si suddivide in otto rubriche che debbono tutte essere riempite in modo che il ricorso contenga tutti i dati richiesti dal Regolamento interno della Corte. Troverà qui di seguito indicazioni specifiche riferentisi a ciascuna rubrica. Alla fine della nota esplicativa troverà anche il testo degli articoli 45 e 47 del Regolamento interno della Corte.

COME COMPILARE IL FORMULARIO DI RICORSO

I. LE PARTI – Articolo 47 comma 1 lett. a), b) e c) (1-13)

Se il ricorso è presentato da più ricorrenti, le informazioni richieste vanno date per ciascuno di essi, utilizzando all'uopo un foglio separato.

Ogni ricorrente può nominare una persona per rappresentarlo. Il rappresentante deve essere un consigliere abilitato a esercitare in una qualunque delle Parti contraenti e deve risiedere in una delle stesse, o un'altra persona accettata dalla Corte. Quando il ricorrente è rappresentato, le informazioni utili concernenti il rappresentante debbono essere fornite in questa rubrica. La Cancelleria corrisponderà unicamente con il rappresentante.

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI – Articolo 47 comma 1 lett. d) (14)

I fatti lamentati vanno esposti in modo chiaro e dettagliato, ma conciso, e gli avvenimenti descritti nell'ordine in cui si sono prodotti, con la data esatta. Se le doglianze riguardano cause diverse (ad esempio, più procedure giudiziarie), i fatti relativi ad ognuna vanno esposti separatamente.

III. ESPOSIZIONE DELLA O DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÈ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI – Articolo 47 comma 1 lett. e) (15)

In questa rubrica è invitato ad esporre con la massima precisione, quali sono le Sue doglianze **sotto il profilo della Convenzione** ; ad indicare, inoltre, su quale o quali disposizioni della Convenzione esse si fondano ; a spiegare perchè ritiene che i fatti descritti nella rubrica II abbiano determinato una violazione delle citate disposizioni della Convenzione.

Inoltre, avrà constatato che alcuni articoli della Convenzione autorizzano, ad alcune condizioni, un'ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti (si vedano, ad esempio, i paragrafi (a) a (f) dell'articolo 5 comma 1 ed il secondo paragrafo degli articoli 8 a 11). Se Lei ha invocato uno di questi articoli, è invitato a spiegare perchè ritiene che l'ingerenza di cui si lamenta non sia autorizzata ai sensi della Convenzione.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 § 1 DELLA CONVENZIONE – Articolo 47 comma 2 lett. a)

(16-18)

Sotto questa rubrica vanno descritti in modo dettagliato i ricorsi esperiti dinanzi alle autorità nazionali.

Le tre parti della rubrica vanno compilate tenendo separate le risposte relative ad ognuna delle doglianze lamentate dinanzi alla Corte. Sotto il N. 18, vanno indicati i ricorsi che avrebbero potuto porre rimedio alle Sue doglianze ma che non sono stati esperiti. Se tali ricorsi esistono, vanno specificati (ad esempio, indicando qual'è l'autorità – giudiziaria od altra – alla quale potevano essere indirizzati) e va anche spiegato perchè tali ricorsi non sono stati esperiti.

V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO – Articolo 47

comma 1 lett. g)

(19)

In questa rubrica va indicato quale risultato si attende dalla procedura dinanzi alla Corte.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE IN PASSATO O ATTUALMENTE DELLA CAUSA – Articolo 47 comma 2 lett. b)

(20)

Va indicato qui se sono state sottoposte ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento, le doglianze relative al presente ricorso. In caso affermativo, vanno date al riguardo delle informazioni complete, in particolare il nome dell'organismo internazionale che è stato adito, i particolari riguardanti lo svolgimento delle procedure, le decisioni prese in merito e la loro data. Va allegata una copia delle decisioni e di ogni altro documento pertinente. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI – Articolo 47 comma 1 lett. h) (SOLO FOTOCOPIE, NESSUN ORIGINALE)

(21)

In questo elenco devono menzionarsi le sentenze e altre decisioni di cui alle rubriche IV e VI (che vanno sempre allegate al ricorso se non sono state già prodotte) ed ogni altro documento che si desidera sottoporre alla Commissione come mezzo di prova (verbali d'udienza, dichiarazioni di testimoni, ecc...). Per quanto riguarda le sentenze, vanno prodotti sia il dispositivo che i motivi. Ci si deve limitare, tuttavia, ai documenti pertinenti per l'esame delle doglianze relative al ricorso. Non aggraffare, unire con nastro adesivo o incollare in alcun modo la documentazione.

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA – Articolo 45 comma 3

(22)

Qualora il formulario di ricorso non sia firmato dallo stesso ricorrente, ma dal suo rappresentante, deve essere corredato da una procura in favore di quest'ultimo, firmata dal ricorrente e dal(la) Suo(a) rappresentante (a meno che detta procura non sia già stata presentata alla cancelleria).

Articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

(Traduzione del Segretariato)

Articolo 45

(Firme)

1. I ricorsi presentati ai sensi degli articoli 33 o 34 della Convenzione devono essere presentati per iscritto e firmati dal ricorrente o dal suo rappresentante.
2. Se il ricorso è presentato da un'organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, va firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La camera o il comitato interessati decidono su tutte le questioni relative al punto se le persone che hanno firmato un ricorso avevano competenza per farlo.
3. Se un ricorrente è rappresentato, conformemente all'articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono presentare una procura scritta.

Articolo 47

(Contenuto di un ricorso individuale)

1. Ogni ricorso depositato in base all'articolo 34 della Convenzione deve essere presentato sul formulario di ricorso fornito dalla cancelleria, salvo decisione contraria del presidente della sezione interessata. Il formulario indica:
 - a) il nome, la data di nascita, la nazionalità, il sesso, la professione e l'indirizzo del ricorrente ;
 - b) eventualmente, il nome, la professione e l'indirizzo del suo rappresentante ;
 - c) la o le Parti contraenti contro le quali il ricorso è presentato ;
 - d) una esposizione succinta dei fatti ;
 - e) una esposizione succinta della o delle violazioni della Convenzione lamentate e delle relative argomentazioni ;
 - f) una esposizione succinta relativa al rispetto dal ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati all'articolo 35 comma 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) ;
 - g) l'oggetto del ricorso ;
 - h) ed è corredato
 - i) dalle copie di tutti i documenti pertinenti e in particolare, delle decisioni, giudiziarie o altre, riguardanti l'oggetto del ricorso.
2. Il ricorrente deve inoltre :
 - a) fornire tutti gli elementi, in particolare i documenti e decisioni citati al paragrafo 1 h. del presente articolo, che consentano di stabilire che sono state soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate all'articolo 35 comma 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne e rispetto del termine di sei mesi) ;
 - b) indicare se ha sottoposto le sue doglianze ad un'altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.
3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire un'esposizione delle ragioni che giustificano la deroga alla regola normale della pubblicità della procedura davanti alla Corte. Il presidente della camera può autorizzare l'anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi enunciati ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere esaminato dalla Corte.
5. In linea di massima il ricorso si considera presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente, che indichi – anche sommariamente – l'oggetto del ricorso. La Corte può tuttavia decidere di scegliere un'altra data ove lo ritenga giustificato.
6. Il ricorrente deve informare la Corte degli eventuali cambiamenti del suo indirizzo e di ogni fatto pertinente all'esame del suo ricorso.

4. L'iter di un ricorso davanti la Corte Europea

Traduzione ed adattamento a cura di [Marco Lo Giudice](#)

Procedura a livello interno

Insorge la lite



Procedura davanti la giurisdizione interna




Esaurimento delle vie di ricorso interne




Decisione della più alta istanza giurisdizionale

Procedura davanti la Corte europea dei diritti dell'uomo



Esecuzione delle sentenze



Licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per "Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza; "Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza; "Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza; "Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera; "Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza; "Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.

2. Libere utilizzazioni.

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.

3. Concessione della Licenza.

Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:

riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;

distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;

I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).

4. Restrizioni.

La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni

Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisce, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della

presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.

Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.

Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esegua, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.

Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale

Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per versioni cover. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisca a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).

5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSÌ COM'È" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIALIZZABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità.

SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente ai verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a

condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

Ogni volta che Tu distribuisi, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.

L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.

In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.

La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.

Clausola iCommons. Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.